

Oggetti smarriti e rinvenuti sul territorio

Descrizione dell'attività

Cos'è:



Il Comune riceve e custodisce gli oggetti smarriti e non immediatamente riconducibili al legittimo proprietario ritrovati dai cittadini, dai pubblici ufficiali e dagli incaricati di pubblico servizio all'interno del territorio comunale.

La notizia dell'oggetto ritrovato è diffusa con una pubblicazione sull'Albo pretorio del Comune ed eventualmente anche attraverso altri strumenti ritenuti più efficaci per rendere noto l'elenco degli oggetti ritrovati.

Gli oggetti consegnati rimangono custoditi per un anno a partire dall'ultimo giorno di pubblicazione del ritrovamento, in base alla tipologia di bene e dello spazio disponibile: se l'oggetto è deperibile, il Comune decide immediatamente dove e a chi destinarlo.

Il Comune non ha alcun obbligo di manutenzione o riparazione degli oggetti smarriti durante il loro periodo di custodia.

Informazioni sull'istanza

Iter del procedimento:

Ritrovamento dell'oggetto

Il ritrovatore deve presentarsi personalmente in Comune portando con sé un documento d'identità e descrivere dettagliatamente:

- l'oggetto ritrovato
- l'ora, la data, il luogo e le circostanze del ritrovamento.

Se l'oggetto è ritrovato da un cittadino, il Comune:

- apre gli oggetti eventualmente chiusi per verificarne il contenuto
- redige un apposito verbale di consegna con la descrizione dell'oggetto, la data e le

circostanze del ritrovamento e le generalità del ritrovatore.

Se l'oggetto è ritrovato da un funzionario pubblico, il Comune:

- verifica gli oggetti
- rilascia una ricevuta di consegna ai ritrovatori
- trattiene una copia dei rapporti di servizio che contengono la descrizione degli oggetti e le circostanze del ritrovamento.

I pubblici ufficiali e gli incaricati di pubblico servizio non hanno titolo all'acquisizione della proprietà dei beni rinvenuti.

Restituzione dell'oggetto

Il Comune restituisce gli oggetti smarriti al proprietario purchè dimostri di esserne il proprietario presentando la denuncia resa presso le Autorità di pubblica sicurezza o attraverso una descrizione dettagliata e particolareggiata dell'oggetto.

Il Comune restituisce gli oggetti smarriti al ritrovatore solo se è trascorso un anno dall'ultimo giorno della pubblicazione all'Albo pretorio della notizia del ritrovamento dell'oggetto e se la richiesta avviene **entro i 60 giorni** consecutivi dalla scadenza.

Trascorso un anno dall'ultimo giorno della pubblicazione, se il proprietario o il ritrovatore non reclamano l'oggetto, questo diviene di proprietà del Comune che potrà:

- utilizzarlo per fini istituzionali
- cederlo ad associazioni
- alienarlo.

[Normativa di riferimento](#) [1]

Source URL: <https://lombardia.master.globogis.eu/oggetti-smarriti-e-rinvenuti-sul-territorio>

Links:

[1] http://www.indicenormativa.it/norme/procedimenti?procedimento=Oggetti%20smarriti%20e%20rinvenuti%20sul%20territorio&istituzione_parents=1&istituzione=